



ALTRI PROVVEDIMENTI

- Rivalutazione partecipazioni, terreni e titoli
- Rinvio imposte su plastica e zucchero
- CIN locazioni turistiche e brevi



ALTRI PROVVEDIMENTI
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI, TERRENI E TITOLI
(Legge Bilancio 2024 – Art.1 commi 52-53)

PARTECIPAZIONI QUOTATE

NOVITÀ INTRODOTTA DAL 2023 A SEGUITO MODIFICA ART. 5 L. 448/2001 (mamma delle rivalutazioni)

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR:

- ✓ per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione
- ✓ posseduti alla data del **1° gennaio 2024**
- ✓ può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di **dicembre 2023**
- ✓ a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.



ALTRI PROVVEDIMENTI RIAPERTURA RIDETERMINAZIONE

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto:

1	<ul style="list-style-type: none">• Delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione• E dei terreni edificabili e con destinazione agricola	OGGETTO
2	Posseduti alla data del 1° gennaio 2024	DEFINIZIONE
3	<ul style="list-style-type: none">• Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2024 (→ 1 luglio 2024)• Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente	RATE



ALTRI PROVVEDIMENTI RIAPERTURA RIDETERMINAZIONE

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto:

4	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2024 con riferimento alla data del 1 gennaio 2024	PERIZIA
5	L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 16 per cento	ALIQUOTE

NB: per titoli regolamentati non è necessaria la perizia

con riferimento alla data del 1 gennaio 2024



ALTRI PROVVEDIMENTI
RINVIO IMPOSTE SU PLASTICA E ZUCCHERO
(Legge Bilancio 2024 – Art.1 comma 44)

LE IMPOSTE

PLASTIC-TAX

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, del valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto, dovuta dalle aziende produttrici e o importatrici di tali prodotti e, indirettamente sugli utilizzatori/consumatori, si applica al consumo dei manufatti realizzati con materiale plastico aventi funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci ovvero prodotti alimentari (anche in forma di fogli, pellicole o strisce) che siano stati ideati ed immessi sul mercato per un singolo impiego, che non siano progettati per essere riutilizzati, o per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita (i cosiddetti **MACSI**).

SUGAR-TAX

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, è dovuta dai produttori, importatori e commercianti e colpisce il consumo delle bevande edulcorate e con titolo alcoolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ha lo scopo di tutelare la salute dei cittadini mediante la riduzione del consumo di bevande che contengono sostanze edulcoranti aggiunte.



ALTRI PROVVEDIMENTI
RINVIO IMPOSTE SU PLASTICA E ZUCCHERO
(Legge Bilancio 2024 – Art.1 comma 44)

DIFFERIMENTO TERMINI

Viene ulteriormente posticipata al **1°luglio 2024** la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastictax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

La Legge di bilancio 2024 modifica il termine già fissato dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), e più volte prorogato, che prevede all'art. 1:

- a) commi 634-658, l'introduzione della c.d. plastictax (lettera a) e
- b) commi 661-676, l'introduzione della c.d.sugar tax (lettera b).



ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 ("COLLEGATO" AL DDL DI BILANCIO 2024 O
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

In sede di conversione, con l'inserimento dell'art. 13-ter, è stato introdotto l'obbligo per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per **finalità turistiche**, per quelle destinate alle **locazioni brevi**(ex art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50) nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN).

Tale adempimento ha come finalità, oltre che la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità nonché, anche se tale indicazione non è espressamente evidenziata nella norma, il **contrasto all'evasione fiscale**.

Il **CIN** verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l'attestazione dei requisiti di **sicurezza degli impianti**.

Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell'immobile verranno trasmessi a una **banca dati nazionale** di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.



ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 (“COLLEGATO” AL DDL DI BILANCIO 2024 O
DECRETO “ANTICIPI” CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

Nel caso in cui l'unità sia già dotata di uno specifico codice identificativo locale, l'ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all'automatica **ricodificazione** dei codici identificati a suo tempo assegnati, aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. Analogo adempimento verrà effettuato dai Comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno a suo tempo attivato procedure di attribuzione di specifici codici identificativi.

Il CIN dovrà essere **esposto all'esterno** dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando, tuttavia, il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo, negli **annunci** ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.



ALTRI PROVVEDIMENTI

DL 18.10.2023 N. 145 ("COLLEGATO" AL DDL DI BILANCIO 2024 O
DECRETO "ANTICIPI" CONVERTITO NELLA L. 15.12.2023 N. 191

CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

Le unità immobiliari gestite nelle forme imprenditoriali dovranno inoltre essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le unità dovranno essere dotate di **dispositivi** funzionanti per la **rilevazione di gas** combustibili e del monossido di carbonio nonché di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione.

L'obbligo di richiesta del CIN scatterà a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del **portale telematico** del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

La **sanzione** per l'assenza del CIN varierà da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, mentre la mancata esposizione ed indicazione negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Invece l'assenza, per le attività imprenditoriali, dei **requisiti di sicurezza** verrà punita con una sanzione da 600 a 6.000 euro, mentre la mancanza della SCIA sconterà un importo variabile da 2.000 a 10.000 euro.

